



Deliberazione n. 4 del 9 febbraio 2024

Oggetto: Proposta di sanzione amministrativa per la violazione dell'art. 9 della L. 28/2000 - Segnalazione consiglieri comunali del Comune di *** (***** , ***** , ***** , ***** e *****) concernente la presunta violazione dell'art. 9 della legge 28/2000**

Il giorno 9 febbraio 2024, alle ore 9.30, mediante collegamento in videoconferenza, si è riunito il Comitato regionale per le comunicazioni della Regione autonoma della Sardegna nelle persone dei signori:

		presente	assente	
SERGIO NUVOLI	Presidente	X		
GRAZIANO CESARACCIO	Componente	X		
ALESSANDRO BALZANI	Componente	X		
MARIA STELLA LOCCI	Componente		X	

Presiede la seduta, il Presidente Sergio Nuvoli ed assiste, con funzioni di segretario, la dott.ssa Noemi Atzei.

IL COMITATO

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTA la legge regionale 28 luglio 2008, n. 11 e s.m.i., recante *“Istituzione del Comitato regionale per le Comunicazioni (CORECOM) della Regione Autonoma della Sardegna”*;

VISTA la legge n. 28/2000 recante *“Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica”*;

VISTA la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante *“Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni”*;

VISTA la delibera n. 29/24/CONS recante: *“Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale delle Regioni Sardegna e Abruzzo”*;

VISTA la delibera n. 453/22/CONS del 21 dicembre 2022, recante “Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle elezioni delle Regioni Lazio e Lombardia indette per i giorni 12 e 13 febbraio 2023”,

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 70 del 14 dicembre 2023, pubblicato sul B.U.R.A.S. n. 3, parte I e II, dell’11 gennaio 2024, con il quale sono stati convocati i comizi elettorali per l’elezione diretta del Presidente della Regione e del XVII Consiglio regionale della Sardegna per il giorno 25 febbraio 2024;

VISTA la nota pervenuta al Corecom Sardegna in data 2 febbraio 2024 alle ore 16:17 (prot. n. 896/2024), e successivamente integrata il 5 febbraio 2024 10:47 (prot. n. 897/2024) con la quale cinque consiglieri comunali del Comune di ***** (*****, *****, *****, *****, *****) hanno segnalato che in data 01 febbraio 2024, è apparso sulla pagina facebook del comune di ***** (***) un post concernente “*lavori di ristrutturazione e rigenerazione del ***** avente il seguente contenuto: Sono in corso i lavori di ristrutturazione *****. Attualmente, *****. L’obiettivo principale è *****. Il ***** in questione era da tempo inutilizzato e l’Amministrazione Comunale ha deciso di intraprendere un intervento di ristrutturazione partecipando ***** vincendo il bando denominato ***** per il quale ha ottenuto un finanziamento di *****, i lavori porteranno *****. I lavori principali *****. Oltre *****;*”

CONSIDERATO che con nota prot n. 992 del 8 febbraio 2024 il Corecom ha instaurato il contraddittorio con il Sindaco del Comune di *****, contestando i fatti oggetto di segnalazione ed assegnando un termine di 24 ore dalla ricezione della contestazione medesima per la presentazione delle relative controdeduzioni;

DATO ATTO che nel corso della medesima giornata del 8 febbraio 2024, con PEC acquisita al protocollo con n. 1031 del 8 febbraio 2024, il sindaco del Comune di ***** ha trasmesso al Corecom le proprie controdeduzioni eccependo quanto segue:

- 1) *la comunicazione oggetto di segnalazione è da inquadrare tra quelle ammissibili in quanto si è resa necessaria a seguito delle vicende che hanno caratterizzato l’iter realizzativo dell’opera (di vitale importanza per le attività sportive delle varie società). Il post, infatti, è stato redatto per informare la cittadinanza (che chiedeva notizie sui motivi dell’effettivo rallentamento) della ripresa dei lavori;*
- 2) *il post in oggetto non ha quindi finalità propagandistiche, anche perché è di tipo impersonale in quanto non viene citato nessun componente dell’Amministrazione o nome in particolare, e naturalmente neanche quello del Sindaco o del Vicesindaco (entrambi candidati alle regionali peraltro su schieramenti opposti);*

- 3) *il Sindaco non ha condiviso il post nel suo profilo personale e i consiglieri che lo hanno fatto non citano a loro volta nessun componente dell'Amministrazione candidato alle regionali e non riportano evidenze propagandistiche;*

ESAMINATA la segnalazione con i documenti allegati e le controdeduzioni;

ATTESO che il Corecom ha accertato la presenza sulla pagina Facebook istituzionale del Comune di ***** del post segnalato concernente *“lavori di ristrutturazione *****”*, contenuto che – alla data odierna – risulta ancora pubblicato sulla pagina facebook del Comune di *****;

VISTO l'art. 9, comma 1, della L. n. 28/2000 che testualmente sancisce: *“Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni”*;

RICHIAMATO l'art. 1 della legge 7 giugno 2000, n. 150, recante *“Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni”*, che:

- al comma 4, chiarisce come siano considerate *“attività di informazione e di comunicazione istituzionale”* quelle poste in essere dalle Pubbliche Amministrazioni mediante: *“a) l'informazione ai mezzi di comunicazione di massa, attraverso stampa, audiovisivi e strumenti telematici; b) la comunicazione esterna rivolta ai cittadini, alle collettività e ad altri enti attraverso ogni modalità tecnica ed organizzativa; c) la comunicazione interna realizzata nell'ambito di ciascun ente”*;

- al comma 5, precisa che le attività di informazione e di comunicazione suddette: *“... sono, in particolare, finalizzate a: a) illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative, al fine di facilitarne l'applicazione; b) illustrare le attività delle istituzioni e il loro funzionamento; c) favorire l'accesso ai servizi pubblici, promuovendone la conoscenza; d) promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale; e) favorire processi interni di semplificazione delle procedure e di modernizzazione degli apparati nonché la conoscenza dell'avvio e del percorso dei procedimenti amministrativi; f) promuovere l'immagine delle amministrazioni, nonché quella dell'Italia, in Europa e nel mondo, conferendo conoscenza e visibilità ad eventi d'importanza locale, regionale, nazionale ed internazionale”*;

CONSIDERATO, inoltre, che la predetta legge n. 150/2000, pur elencando distintamente le attività di informazione e quelle di comunicazione, non distingue le due attività sotto il profilo della disciplina applicabile, con la conseguenza che i criteri previsti dalla legge n. 28 del 2000 per la comunicazione istituzionale in periodo elettorale e referendario - impersonalità e indispensabilità dei contenuti - risultano applicabili anche alle attività di informazione delle pubbliche amministrazioni;

CONSIDERATO che l'iniziativa posta in essere dal Comune ***** , oggetto di segnalazione, è certamente riconducibile al novero delle attività di comunicazione istituzionale poste in essere dalla pubblica amministrazione e che ricade nel periodo di applicazione del divieto sancito dall'art. 9 della legge n. 28/2000,

in relazione alle elezioni per il rinnovo del Presidente della Regione e del XVII Consiglio regionale della Sardegna del 25 febbraio 2024;

RITENUTO, inoltre, che la predetta iniziativa di comunicazione difetti dei requisiti cui l'art. 9 della citata legge n. 28 del 2000 àncora la possibile deroga al divieto di comunicazione nel periodo intercorrente tra la data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto: in particolare non è ravvisabile il requisito dell'impersonalità, in quanto il post, oltre ad essere stato diffuso sul profilo facebook del Comune, reca lo stemma dell'Ente, né è ravvisabile il requisito della urgenza e dell'improcrastinabilità, ben potendo una comunicazione relativa alla "*ripresa dei lavori di ristrutturazione e rigenerazione*" di un campo di calcio, essere differita ad un momento successivo al termine della campagna elettorale senza, per questo, compromettere l'efficace funzionamento dell'Ente;

RITENUTA, per quanto sopra, la non rispondenza dell'attività di comunicazione posta in essere dal Comune di ***** e oggetto di segnalazione, a quanto previsto dall'art. 9 della legge n. 28 del 2000;

all'unanimità

DELIBERA

- di proporre all'Autorità di Garanzia per le Comunicazioni (Agcom) la comminazione della sanzione amministrativa prevista in caso di violazione dell'art. 9 della L. 28/2000 nei confronti del Comune di ***** alla luce dei fatti rappresentati in premessa;
- trasmettere all'Agcom, unitamente alla presente delibera, gli esiti istruttori relativi alla segnalazione sopracitata.

Il segretario

dott.ssa Noemi Atzei

Il Presidente

dott. Sergio Nuvoli